

Ordinanza
concernente misure transitorie a favore
dei media elettronici legate al coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 media elettronici)

del 20 maggio 2020 (Stato 1° dicembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 14 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020^{1,2}

ordina:

Art. 1 **Oggetto**

¹ La presente ordinanza disciplina i seguenti contributi per gli anni 2020 e 2021 dovuti alla situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19):³

a.⁴ ...

b. il finanziamento dei servizi base dell'agenzia di stampa nazionale Keystone-ATS per sgravare i fornitori di media elettronici.

² Le misure ai sensi della presente ordinanza completano le misure di sostegno secondo la legge federale del 24 marzo 2006⁵ sulla radiotelevisione (LRTV).

Art. 2⁶

Art. 3 **Prestazioni di agenzie**

¹ Per il periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2021 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) si assume, nei limiti dei mezzi a disposizione, i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» dell'agenzia di stampa Keystone-ATS in relazione ai diritti di utilizzazione per i media elettronici.⁷

² L'UFCOM rimborsa direttamente all'agenzia di stampa Keystone-ATS i costi dell'abbonamento che, secondo il contratto e le tariffe vigenti, sono a carico dei

RU 2020 1769

¹ RS 818.102

² Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 7 ott. 2020 sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19, in vigore dall'8 ott. 2020 (RU 2020 3971).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4673).

⁴ Abrogata dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4673).

⁵ RS 784.40

⁶ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4673).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4673).

fornitori di media elettronici. Keystone-ATS detrarrà tale importo dalle fatture per i fornitori.

Art. 4 Finanziamento e importo dei contributi

¹ a ³ ...⁸

⁴ Per il finanziamento delle misure transitorie di cui all'articolo 3 sono a disposizione al massimo 10 milioni di franchi della quota dei proventi del canone radiotelevisivo non utilizzata finora secondo l'articolo 40 capoverso 3 ORTV.

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

² Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d'entrata in vigore.

³ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.⁹

⁸ Abrogati dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° dic. 2020 (RU **2020** 4673).

⁹ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU **2020** 4673).